ALLEGATI

ALLEGATO 1

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 marzo 1984, n. 81 SUPPL. ORD. G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21

Costituzione della riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari» nel comune di Noto;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 17 marzo 1983, 20 aprile 1983, 20 dicembre 1983, 8 febbraio 1984 e 13 marzo 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 20 dicembre 1983, quale soggetto, cui affidare la gestione, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;

Vista la nota del 4 febbraio 1983, n. 473 con cui l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari»;

Ritenuto di condividere le proposte;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 legge regionale 98/81, la riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consentire la sosta e la nidificazione della fauna e il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nelle cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 277 III N.O., 277 IV S.E. e 277 III N.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettere B 1 e B 2 l'area destinata a preriserva; con lettera B 1 l'area di preriserva destinata alle attività agricole e con lettera B 2 l'area di preriserva destinata alle attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'A.FF.DD.R.S., con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione, con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, 14 marzo 1984.

SARDO INFIRRI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21].

vedi anche:

Decr. Ass. 13 marzo 1985, n. 88 ASS. TERRITORIO - (Proroga termine art. 5 del presente)

Decr. Ass. 28 marzo 1986, n. 162 ASS. TERRITORIO - (Ulteriore proroga termine art. 5 del presente)

Decr. Ass. 28 aprile 1995, n. 233 ASS. TERRITORIO - Sostituzione cartografia allegata al presente (Riperimetrazione dell'Oasi faunistica Vendicari, nel comune di Noto).

<u>ALLEGATO 2</u>

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 marzo 1985, n.88 G.U.R.S. 30 marzo 1985, n. 13

Proroga del termine di cui all'art. 5 del D.A. 14 marzo 1984, concernente la costituzione della riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;

Visto il proprio D.A. n. 81 del 14 marzo 1984, con il quale si è provveduto a costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81, la riserva naturale orientata denominata «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel territorio del comune di Noto;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione recante n. 7659 in data 4 novembre 1983;

Considerato che in detto parere si esprime l'avviso che anche nella fattispecie prevista dall'art. 31 della legge regionale n. 98/81 citata, la convenzione di affidamento, con allegato l'elenco delle modalità d'uso e dei divieti, debba essere pubblicata nei comuni interessati, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 98/81, perchè siano ricevute osservazioni, sulle quali corre l'obbligo di deduzioni motivate;

Considerato ancora che, sempre secondo quanto espresso nel citato parere, occorre sottoporre le convenzioni di affidamento delle riserve al parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S.;

Considerato che tale procedura di pubblicità non rende possibile pervenire all'approvazione della convenzione di affidamento, con allegato elenco di modalità d'uso e divieti, entro il termine fissato con il proprio citato D.A. n. 81 del 14 marzo 1984;

Ritenuto che sia necessario garantire il diritto dei cittadini a prendere conoscenza e ad esprimersi - attraverso le precitate procedure di pubblicità - sulle modalità di gestione e di fruizione delle riserve;

Ritenuto che sia necessario, altresì, garantire la conservazione del bene naturalistico posto a base dei provvedimenti di costituzione delle riserve, e ciò prorogando il termine fissato con il D.A. n. 81 del 14 marzo 1984 citato;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi espressi in narrativa del presente decreto, il termine fissato dall'art. 5 del D.A. n. 81 del 14 marzo 1984 è prorogato di un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 13 marzo 1985.

PLACENTI

vedi anche:	
Decr. Ass. 28 marzo 1986, n. 162 ASS. TERRITORIO - Proroga term	ini fissati nel presente
	ALLEGATO 3
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
DECRETO 28 marzo 1986, n. 162	

G.U.R.S. 31 maggio 1986, n. 28

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 5 del D.A. 14 marzo 1984, concernente la costituzione della riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;

Visto il proprio D.A. n. 81 del 14 marzo 1984, con il quale si è provveduto a costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81, la riserva naturale orientata «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto;

Visto il proprio D.A. n. 88 del 13 marzo 1985, con il quale si è proceduto a prorogare il termine di cui all'art. 5 del D.A. n. 81/84 su menzionato;

Considerato che persistono le condizioni esposte nel suddetto D.A. n. 88/85;

Considerato che le richiamate condizioni sono in via ultimativa, ai sensi di quanto previsto agli artt. 20 e 28 della legge regionale n. 98/81;

Ritenuto imprescindibile l'*iter* previsto dai citati articoli, onde emanare, nel rispetto della partecipazione delle popolazioni interessate e degli enti locali che la governano e nel rispetto delle norme di pubblicità previste, il provvedimento di approvazione della prescritta convenzione, con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e pre-riserva in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi espressi in narrativa del presente decreto, il termine di cui al D.A. n. 88 del 13 marzo 1985 è prorogato di un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 marzo 1986.

PLACENTI

ALLEGATO 4

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 maggio 1987, n. 821 SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 22 agosto 1987, n. 37 Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto.

Aggiornato e come modificato dal D.A. ottobre 1999, n. 499, G.U.R.S. 4 febbraio 2000, n. 5 "Modifica del decreto 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel comune di Noto".

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 2 del 1978;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;

Visto il proprio D.A. n. 81 del 14 marzo 1984, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81, la riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 della citata legge regionale n. 98/81, occorre procedere alla emanazione del regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti della riserva naturale di che trattasi;

Visti i propri DD.AA. n. 88 del 13 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 30 marzo 1985 e n. 162 del 28 marzo 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 31 maggio 1986, con i quali è stato prorogato il termine fissato all'art. 5 del D.A. n. 81/84 sopra citato;

Premesso che:

- il suddetto schema di regolamento è stato inviato al comune di Noto per la pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 98/81 citata;
- la procedura di pubblicità espletata è conforme alla citata vigente normativa;
- avverso il suddetto schema di regolamento sono state prodotte n. 6 osservazioni;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 26 maggio 1987, ha espresso il proprio parere in ordine al regolamento citato ed alle osservazioni contro di esso prodotte, ritenendo di accogliere, per assicurare una disciplina omogenea nelle varie riserve naturali della Regione, le osservazioni aventi validità generale, anche se non presentate avverso il presente schema di regolamento;

Ritenuto di condividere il parere espresso dal Consiglio regionale citato nella seduta del 26 maggio 1987;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento, recante modalità d'uso e divieti, relativo alla riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari» nel testo che, allegato al presente decreto, forma parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 maggio 1987.

PLACENTI

Allegato:

RISERVA NATURALE ORIENTATA "OASI FAUNISTICA DI VENDICARI"

MODALITA' D'USO E DIVIETI

Capo I

Disposizioni relative alla riserva

Art. 1 (come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 del D.A. 499 del 22/10/1999)

Nel territorio della riserva è consentito:

- a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonché mutamenti di destinazione d'uso purché funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzioni delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;
 - b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;
- c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre, nonché attività zootecniche non condotte su scala industriale;
- "d) è consentito praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica".
 - "e) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2".
- Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla-osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla-osta.

I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 2 (come modificato dall'art. 1 del D.A. 499 del 22/10/1999)

Nel territorio della riserva è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;
 - b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
 - c) esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca nel tratto di mare antistante.

Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

- d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;
 - e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;
- f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
 - g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;
 - h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - i) accendere fuochi all'aperto;
 - 1) praticare il campeggio o il bivacco;
 - m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
 - n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
 - o) esercitare il pascolo;
 - p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
- q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusioni di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;
- r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;
- s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
 - t) modificare il regime delle acque;
 - u) esercitare attività estrattive;
- v) accedere con imbarcazioni di qualsiasi genere lungo le coste e lungo il corso del Tellaro, anche nei tratti ricadenti nell'area di protezione (pre-riserva), ed inoltre transitare con natanti a motore a distanza inferiore a m. 200 dalla costa, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive emanate dalle competenti autorità;
 - "z) (cassata)"

E' ammessa deroga:

- ai divieti di cui alle lettere b), d), e) e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;
 - al divieto di cui alla lettera g) e v) solo per motivi di pubblico servizio;
- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;
 - ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali.

Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni.

Capo II

Disposizioni relative all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 3

La parte dell'area di protezione della riserva (pre-riserva) segnata con lettera B1 (cartografia allegata al D.A. di costituzione della riserva) è destinata esclusivamente ad usi agricoli, con l'eventuale previsione di nuovi manufatti per uso agricolo, secondo le tipologie locali tradizionali.

In ogni caso dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità assoluta della profondità di ml. 100 da confine della riserva.

Art. 4

La parte dell'area di protezione della riserva (pre-riserva) con lettera B2 (cartografia allegata al D.A. di costituzione della riserva) potrà essere destinata oltre ad uso agricolo ad usi ricreativi, turistici e sportivi.

Art. 5

L'ente gestore predisporrà, al più presto, un progetto di parcheggio ubicato nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), in luogo tale da consentire un agevole accesso pedonale alla riserva e al centro di visita e da evitare disturbi all'avifauna.

Il progetto, salvo il rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione vigente, è reso esecutivo con l'approvazione dell'Assessorato territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Per l'attuazione del progetto di cui sopra, l'ente gestore è autorizzato, a norma dell'art. 21, comma 1° e 4°, legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, a procedere all'occupazione dei terreni a ciò destinati.

Art. 6

Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) il comune presenterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 98/81.

Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio e ambiente con le procedure di cui all'art. 28 legge regionale 98/81 entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione Siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale 52 del 21 agosto 1984.

Art. 7

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:

- a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente gestore;
- b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 5 è consentito:
- 1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78.

Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla-osta dell'ente gestore;

2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78 nonché nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 8

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:

- a) esercitare attività estrattive;
- b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
- c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;
- d) bruciare stoppie a distanza inferiore a m. 200 dal confine della riserva;
- e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) aprire cave;
- g) esercitare la caccia.

Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di conigli selvatici o di altre specie animali dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo.

I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Capo III

Disposizioni comuni alla riserva ed all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 9

I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive e con le indicazioni del piano di cui all'art. 6.

Art. 10

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 9.

Art. 11

Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.

<u>ALLEGATO 5</u>

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 febbraio 1988, n. 130

G.U.R.S. 12 marzo 1988, n. 12

Affidamento della gestione delle riserve "Oasi faunistica di Vendicari", "Faggeta Madonia", "Monte Quacella", "Foce del fiume Platani", "Monte Soro" e "Lago Trearie" all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana.

(Il presente decreto è stato direttamente pubblicato, senza la registrazione alla Corte dei Conti).

Notificato all'Azienda Foreste Demaniali della Reg. Siciliana con nota Ass. Terr. e Amb. del 10 febbraio 1988, n. 6420.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L. R. n. 2 del 1978;

Vista la L. R. n. 98 del 6/5/1981;

Visti i propri DD. AA. n. 81 e n. 82 del 14/3/1984, n. 204 del 29/6/1984, n. 216 del 4/7/1984, n. 115 del 29/3/1985 e n. 120 del 30/3/1985 con i quali sono state costituite rispettivamente le riserve naturali orientate "Oasi faunistica di Vendicari", "Faggeta Madonia", "Monte Quacella", "Foce del Fiume Platani", "Monte Soro", "Lago Trearie";

Visto il parere reso della Commissione Legislativa "Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Ecologia, Lavoro e Cooperazione", nella seduta del 18/2/1987 come rappresentato dalla presidenziale n. 2135/B 11/8 dell'11/3/1987;

Visto il proprio D.A. n. 968 con il quale si è provveduto ad affidare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9 del 6/3/1986, alle Province Regionali competenti per territorio le rimanenti riserve naturali di cui all'art. 31 della citata L.R. n. 98/81;

Visti i verbali delle sedute del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale del 26/5/1987 e del 10/7/1987 nelle quali quel Collegio, considerato che la maggior parte delle aree ricadenti all'interno delle Riserve Naturali "Oasi faunistica di Vendicari" e "Foce del fiume Platani" fanno parte del Demanio forestale della Regione, ha ritenuto opportuno affidare la gestione delle riserve suddette all'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana;

Considerato che le su menzionate riserve naturali "Faggeta Madonia", "Monte Quacella", "Monte Soro" e "Lago Trearie" ricadono all'interno dei territori dei costituendi Parchi della Madonie e dei Nebrodi;

Considerato che la L.R. n. 98/81 affida l'attività di vigilanza nei Parchi regionali all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana e che quindi, una volta trascorsa l'attuale fase transitoria, costituiti i rispettivi Enti Parco, nel cui ambito gestionale ricadranno le riserve in parola, essi Enti

dovranno a tal fine avvalersi dell'Azienda Foreste e del Corpo Forestale per l'attività di vigilanza anzi detta;

Ritenuto, pertanto, che per le considerazioni su espresse, sia opportuno affidare la gestione delle sopradette riserve naturali all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana;

Decreta:

Articolo unico

La gestione delle riserve naturali orientate "Oasi faunistica di Vendicari", "Faggeta Madonia", "Monte Quacella", "Foce del fiume Platani", "Monte Soro" e "Lago Trearie" è affidata all'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, lì 8 Feb. 1988.

PLACENTI

ALLEGATO 6

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 maggio 1988, n. 756 G.U.R.S. 9 dicembre 1989, n. 59

Convenzione tra l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente per l'affidamento della gestione di alcune riserve naturali.

Registrato alla Corte dei Conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 2 agosto 1989. Reg. n. 1, Territorio ed Ambiente, fg. n. 389.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 2 del 1978;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;

Visti i propri DD. AA. n. 81 e n. 82 del 14 marzo 1984, n. 204 del 29 giugno 1984, n. 216 del 4 luglio 1984, n. 115 del 29 marzo 1985 e n. 120 del 30 marzo 1985, con i quali sono state costituite, rispettivamente, le riserve naturali orientate "Oasi Faunistica di Vendicari", "Faggeta Madonia", "Monte Quacella", "Foce del Fiume Platani", "Monte Soro" e "Lago Trearie";

Visti i propri DD. AA. n. 497 del 22 dicembre 1983, registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 1985, reg. n. 1, fg. n. 85, n. 523 del 28 dicembre 1984, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 1985, reg. n. 1, fg. n. 82 e n. 575 del 30 dicembre 1985, registrato alla Corte dei Conti il 21 marzo 1986, reg. n. 1, fg. n. 99 con i quali sono state impegnate e ripartite le somme necessarie alle spese di primo impianto delle riserve naturali costituite ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81:

Visto il proprio D.A. n. 130 dell'8 febbraio 1988, con il quale ai sensi dell'art. 20 della citata legge regionale n. 98/81, la gestione delle riserve naturali di cui sopra è stata affidata all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 della legge regionale n. 98/81, occorre procedere alla stipula della convenzione per l'affidamento della gestione delle riserve naturali di cui sopra tra l'Azienda foreste demaniali della regione

Siciliana e l'Assessorato regionale del territorio e dell'Ambiente;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 26 maggio 1987, ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione predisposto da questo Assessorato;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana del 23 settembre 1987 e del 29 febbraio 1988, con le quali si esprime parere favorevole sullo schema di convenzione citata;

Considerato che nelle proprie deliberazioni l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana ha fatto conoscere

che istituirà apposito capitolo nel proprio bilancio al fine dell'erogazione delle somme di cui ai citati DD. AA. n. 523/84 e n. 573/85 e di quelle indicate allo art. 2 della convenzione già citata;

Vista la convenzione per la gestione delle riserve naturali sopra elencate, stipulata tra l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana e l'Assessorato regionale del territorio ed Ambiente in data 8 marzo 1988;

Ritenuto di approvare la convenzione citata;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la convenzione tra l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente stipulata in data 8 marzo 1988 per l'affidamento della gestione delle riserve naturali orientate: "Oasi Faunistica di Vendicari", "Faggeta Madonia", "Monte Quacella", "Foce del Fiume Platani", "Monte Soro" e Lago Trearie," nel testo che, allegato al presente decreto, forma parte integrante di esso.

Art. 2

Le somme necessarie alle spese di primo impianto di cui all'art. 2 della convenzione, e impegnate con i DD. AA. nn. 497/83, 523/84 e 575/85, saranno accreditate successivamente all'approvazione, da parte di questo Assessorato,

dei progetti esecutivi delle opere di cui sopra relativi a ciascuna riserva naturale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, 26 maggio 1988.

PLACENTI

Allegato:

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE RISERVE NATURALI

"OASI FAUNISTICA DI VENDICARI"

"FAGGETA MADONIA"

"MONTE QUACELLA"

"FOCE DEL FIUME PLATANI"

"MONTE SORO"

"LAGO TREARIE"

Premesso:

- che l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, su proposta del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale espressa nella seduta del 13.3.1984, 17.5.1984, 20.12.1983 e 20.12.1984, ha indicato l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana quale soggetto cui affidare la gestione delle Riserve "F. "Madonia", "Monte Quacella", "Monte Soro", "Lago Trearie", "Oasi Faunistica di Vendicari" e "Foce del Fiume Platani";
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana nella seduta del 21.12.1982 ha deliberato la disponibilità dell'Azienda medesima ad assumersi l'onere della gestione delle riserve "F. Madonia", "M. Quacella", "M. Soro", "Lago Trearie", "Oasi Faunistica di Vendicari" e successivamente, nella seduta del 28.6.1984 ha deliberato tale disponibilità anche per la riserva "Foce F. Platani";
- che con i DD.AA. nn. 81 e 82 del 14.3.1984; n.204 del 29.6.1984; n. 216 del 4.7.1984; n.115 del 29.3.1985 e n.120 del 30.3.1985 sono state costituite, rispettivamente le seguenti riserve naturali orientate:
 - "Oasi Faunistica di Vendicari" nel Comune di Noto;
 - "Faggeta Madonia" nei Comuni di Isnello, Castelbuono e Petralia Sottana;
 - "Monte Quacella" nel Comune di Polizzi Generosa;
 - "Foce del Fiume Platani" nei Comuni di Ribera e Cattolica Eraclea;
 - "Monte Soro" nei Comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi;
 - "Lago Trearie" nei Comuni di Tortorici e Randazzo;
- che con i DD.AA. nn. 821, 822, 829, 833, 835, e 834 del 30.5.1987 sono stati approvati i rispettivi regolamenti contenenti le modalità d'uso e i divieti, da osservarsi nelle aree della riserva e nell'area di protezione (pre-riserva) e che di seguito nel testo della presente convenzione saranno richiamati con la semplice denominazione "Regolamento";
- che con D.A. n.130 del 8.2.1988 è stato individuato nell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana l'Ente Gestore delle riserve sopra citate;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda FF.DD.R.S. nella seduta del 23.9.1987 ha deliberato l'approvazione dello schema di convenzione di affidamento della gestione delle Riserve Naturali "F. Madonia", "M. Quacella", "M. Soro", "Lago Trearie", e nella seduta del 29.2.1988 quello relativo alla gestione delle riserve naturali "Oasi Faunistica di Vendicari" e "Foce del Fiume Platani".

Dovendosi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.98/81 alla stipula della convenzione tra l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, di seguito, per brevità, denominati rispettivamente Ente Gestore ed Assessorato, rispettivamente rappresentati dall'Ing. Calogero Corrao Direttore dell'Azienda FF.DD.R.S. nato a Santa Margherita Belice il 17.5.1929 e dall'Assessore On. S. Placenti nato a Gela il 3.4.1941.

Per quanto sopra premesso, viene stipulata, tra l'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, come sopra rappresentati, la presente convenzione.

ART. 1 – La gestione delle riserve naturali "Oasi Faunistica di Vendicari", "Faggeta Madonia", "Monte Quacella", "Foce del Fiume Platani", "Monte Soro" e "Lago Trearie" è affidata all'Azienda delle foreste Demaniali della Regione Siciliana.

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 98/81 l'Ente Gestore curerà nel territorio delle riserve la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica ed iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni culturali delle riserve.

L'Ente Gestore, oltre a quanto previsto nella presente convenzione, garantirà, altresì l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui ai Regolamenti.

ART. 2 – Per le spese di primo impianto, l'Assessore concede all'Ente Gestore un contributo di £.1.079.869.526 per la riserva "Oasi Faunistica di Vendicari; £.2.108.115.614 per la riserva "Faggeta Madonia"; £.1.435.319.770 per la riserva "Monte Quacella"; £.147.736.522 per la riserva "Foce del Fiume Platani"; £.3.139.030.910 per la riserva "Monte Soro"; £.151.820.635 per la riserva "Lago Trearie".

Successivamente l'Assessorato erogherà un contributo annuale ordinario per le spese di gestione sulla base di una relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentate richieste per quello successivo. Per l'eventuale ulteriore fabbisogno di spesa, relativo all'impianto ed alla gestione delle riserve, provvede direttamente l'Ente Gestore. Sia il contributo per le spese di primo impianto che quello annuale ordinario saranno versati in apposito capitolo da istituire nel bilancio Azienda delle foreste Demaniali della Regione Siciliana.

ART. 3 – I confini delle riserve saranno, entro sei mesi, segnalati a cura dell'Ente Gestore, mediante tabellazione e, ove prescritto nelle disposizioni successive relative alle singole riserve, anche mediante apposita recinzione.

L'Ente Gestore provvederà ad apporre agli ingressi pedonali delle riserve, lungo le strade carrozzabili di accesso e lungo la recinzione, laddove è prescritto, appositi cartelli segnaletici recanti la scrittura : Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana – Riserva Naturale Orientata, con la specifica denominazione da desumersi dai relativi decreti di costituzione citati in premessa.

Nei punti di accesso delle riserve l'Ente Gestore apporrà, inoltre, cartelli contenenti l'indicazione delle modalità d'uso delle riserve e dei divieti che devono essere rispettati dagli utenti, contenuti nel rispettivo regolamento.

L'Ente Gestore provvederà, inoltre, ad apporre, lungo il perimetro esterno dell'area di protezione (pre-riserva), cartelli contenenti l'indicazione di area di protezione della riserva e le correlate modalità di uso e di divieti.

I cartelli segnaletici, di cui ai commi precedenti, saranno conformi al modello predisposto dall'Assessorato.

Il progetto di recinzione e tabellazione, di cui al primo comma, sarà sottoposto dall'Ente Gestore all'Assessorato che provvederà all'approvazione, sentito il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale.

- **ART. 4** Nelle more della approvazione del piano, di cui al successivo art. 8, l'Ente Gestore avvierà, prioritariamente, gli interventi necessari al mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni specifiche per ciascuna riserva.
- **ART. 5** L'Ente Gestore, per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi, si avvarrà delle disposizioni contenute nell'art.11, comma 2°, della legge regionale 21 Agosto 1984, n., 52.

Qualora sia necessario, gli interventi di cui al comma precedente potranno essere estesi anche al territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva).

Per la realizzazione dei compiti di cui ai commi precedenti, l'Ente Gestore può immettersi, con personale autorizzato, in terreni di proprietà di enti pubblici e/o soggetti privati per eseguirvi gli interventi necessari, salvo indennizzi per i proprietari.

- **ART.** 6 Per l'attività di sorveglianza e di vigilanza l'Ente Gestore si avvale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale 21 agosto 1984, n. 52.
- **ART. 7** Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Ente Gestore presenterà all'Assessorato una relazione sui risultati conseguiti e sulle difficoltà riscontrate nell'esercizio della gestione e un programma per l'anno successivo.

L'Ente Gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.

- **ART. 8** Entro un anno dalla notificazione del decreto di approvazione della presente convenzione, l'Ente Gestore, sentite le Amministrazioni dei Comuni nel cui territorio ricadono le riserve, sottoporrà all'Assessorato del territorio e dell'Ambiente un piano di sistemazione della riserva comprendente:
 - a) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
 - b) il tracciato dei sentieri finalizzati alle visite con l'indicazione dei criteri adottati per la scelta dei luoghi e dei materiali da impiegare per evitare danni all'ambiente protetto;
 - c) eventuali interventi di ripristino della copertura vegetale originaria;
 - d) eventuali progetti di restauro e di demolizione di fabbricati esistenti nell'area di riserva;
 - e) qualsiasi altro intervento necessario al miglior perseguimento delle finalità della riserva.
- Il piano, proposto dall'Ente Gestore, è approvato con decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, sentito il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale.
- ART. 9 Le opere e gli interventi previsti nel piano di sistemazione, di cui all'articolo precedente, dovranno essere attuati dall'Ente Gestore entro i termini fissati nel decreto di approvazione del piano.

Varianti al piano potranno essere proposte dall'Ente Gestore, durante il corso della gestione o introdotte d'ufficio a seguito delle relazioni di cui all'art.7, solo se necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva.

Le variazioni sono approvate con le medesime procedure relative al piano di sistemazione.

ART. 10 – Fino all'approvazione del piano di sistemazione di cui all'art.8, l'Ente Gestore consentirà le visite a piedi nell'area protetta, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

- **ART. 11** La gestione del centro di visita e dei servizi di assistenza turistico-culturale, può essere affidata dall'Ente Gestore ad associazioni naturalistiche o a cooperative che abbiano, tra le finalità statutarie lo svolgimento di tali attività. Per queste ultime sarà data la preferenza a quelle formate da soggetti residenti nel territorio dei Comuni nei quali ricade l'area protetta.
- **ART. 12** L'Ente Gestore si avvale, per l'espletamento dei compiti affidati, della consulenza di un Comitato Tecnico Scientifico composto:
- Dal Direttore dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, o suo delegato, che lo coordina;
- Dall'Ispettore Regionale Tecnico Forestale Vice Direttore Azienda Foreste DD.R.S.;
- Dal Capo dell'Ufficio Speciale per la Difesa e Conservazione del Suolo e dell'Ambiente Naturale competente per territorio o un suo delegato;
- Dal Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio, o suo delegato;
- Dal Dirigente Coordinatore del Gruppo Conservazione Natura dell'Azienda FF.DD.R.S.;
- Da sei docenti universitari: un botanico, uno zoologo, un geologo o un vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dall'Università dell'Isola.

Il Comitato viene costituito con decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente. I suoi componenti durano in carica cinque anni.

L'Ente Gestore fornisce al Comitato e ai singoli componenti di esso, su loro richiesta, tutte le informazioni relative all'andamento della gestione e fornisce altresì i locali per le riunioni, i mezzi necessari per l'espletamento delle funzioni ed una unità di personale per le funzioni di segreteria e di archivio.

I componenti del Comitato possono ispezionare, collegialmente o singolarmente, in qualsiasi momento, l'area della riserva e relative attrezzature, previo accordo con i proprietari se trattasi di fondi privati.

Il Comitato cessa l'attività di consulenza relativa alle riserve "F. Madonia", "M. Quacella", "M. Soro" e "Lago Trearie" all'atto della costituzione dei rispettivi Comitati Tecnici Scientifici degli istituendi parchi, previsti dall'art.11 della L.R. 6 Maggio 1981 n.98, nei cui ambiti territoriali ricadono le riserve medesime.

(N.B. - Con l'art. 37 della l.r. 14/88, e come meglio specificato con nota Ass. Terr. e Amb. 3 dicembre 1988, prot. n. 53132, il Comitato Tecnico Scientifico sopracitato è stato sostituito dal Consiglio Provinciale Scientifico)

ART. 13 – Sono compiti del Comitato Tecnico Scientifico:

- a) controllare, per ciascuna riserva nonché per la relativa area di protezione (pre-riserva) affidata all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, il raggiungimento delle finalità istitutive e l'osservanza delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) redigere un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle riserve e formulare le indicazioni necessarie alla predisposizione da parte dell'Ente Gestore, del programma per il successivo esercizio;
- c) predisporre e proporre all'Ente Gestore il piano di sistemazione di ciascuna riserva affidata all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, ed esprimere pareri sulle varianti al piano suddetto;

- d) promuovere studi e ricerche, anche finalizzati al controllo della presenza e concentrazione di fito-farmaci nelle acque, nel terreno ed in campioni di animali e vegetali, al fine di proporre utili indicazioni per eventuali misure di contenimento;
- e) esprimere pareri sui progetti di recinzione e tabellazione, sugli interventi prioritari specificatamente indicati per ogni riserva e su quelli di cui agli artt. 4, 5 e 15 della presente convenzione, sui mutamenti di coltura nell'area delle riserve e sulle trasformazioni agrarie nelle aree di protezione (pre-riserva), per i quali il regolamento prevede autorizzazione, sui piani di prelievo degli animali, ed, inoltre, sulle deroghe ai divieti previsti per le attività di autorizzazione allo svolgimento di attività pubblicitaria;
- f) esprimere pareri su ogni altra questione ad esso sottoposta dall'Ente Gestore.
- (N.B. Con l'art. 37 della l.r. 14/88, e come meglio specificato con nota Ass. Terr. e Amb. 3 dicembre 1988, prot. n. 53132, i compiti del Comitato Tecnico Scientifico sopracitato sono attribuiti al Consiglio Provinciale Scientifico)
- **ART. 14** L'Ente Gestore esprimerà il proprio avviso, in ordine agli interventi da effettuarsi nelle aree di protezione (pre-riserva), sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
- **ART. 15** L'Ente Gestore, qualora ne ravvisi l'opportunità, può proporre di procedere all'acquisizione, mediante esproprio od occupazione temporanea dei beni e dei terreni ricadenti nelle aree comprese dentro le riserve, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che vi provvederà con proprio decreto, ai sensi dell'art.21, comma primo, della legge regionale 6 maggio 1981, n.98.

ART. 16 – <u>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA NATURALE ORIENTATA</u> <u>"OASI FAUNISTICA DI VENDICARI"</u>

- 1) L'Ente Gestore dovrà provvedere, oltre agli adempimenti previsti dall'art.3, anche alla recinzione dell'area della riserva.
- 2) In esecuzione dell'art.4. l'Ente Gestore, avvierà periodicamente gli interventi necessari al fine di consentire la sosta e la nidificazione dell'avifauna, la salvaguardia dell'ecosistema dunale e il restauro della vegetazione alofila, psammofila e le caratteristiche espressioni di macchia mediterranea.
- 3) L'Ente Gestore, in esecuzione del precedente art. 8 dovrà, inoltre, prevedere un piano di sistemazione della riserva:
 - a) i luoghi di ubicazione dei capanni per l'osservazione dell'avifauna; i materiali e i modelli usati dovranno essere conformi alle più moderne tecniche, già sperimentate in altre riserve naturali italiane e straniere, ubicate in zone dunali e costiere e in luoghi umidi;
 - b) il progetto, di centro di visita da realizzare mediante l'impiego di fabbricati esistenti restaurati, nella zona di Torre Vendicari;
 - c) interventi di restauro ambientale e di riforestazione delle aree comprese tra le rive dei pantani e i confini della riserva dal lato ovest;
 - d) eventuali interventi di difesa e/o ricostruzione delle dune e del patrimonio biologico delle stesse.

ART. 17 – <u>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA NATURALE ORIENTATA</u> "FAGGETA MADONIA"

1) In esecuzione dell'art.4, l'Ente Gestore avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine di consentire il restauro forestale dell'intero ecosistema;

2) L'Ente Gestore, in esecuzione del precedente art.8, dovrà inoltre prevedere, nel piano di sistemazione della riserva l'indicazione dei luoghi di sosta, ubicati lungo i sentieri di cui al punto b) del citato art.8, e di eventuali attrezzature mobili da collocare negli stessi, nonché gli eventuali rifugi o altri fabbricati da realizzare, le nuove costruzioni potranno essere previste se e in quanto strettamente necessarie alla realizzazione dei fini istituzionali della riserva e sempre che le funzioni a cui sono destinate non possono essere svolte mediante il riattamento di fabbricati già esistenti.

(Questa riserva ha cessato di esistere dalla data di istituzione del Parco delle Madonie, avvenuta il 9 novembre 1989).

ART. 18 – <u>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA NATURALE</u> "MONTE QUACELLA"

- 1) In esecuzione dell'art. 4, l'Ente Gestore avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine di preservare gli importanti e peculiari endemismi della riserva;
- 2) L'Ente Gestore, in esecuzione del precedente art. 8 dovrà inoltre prevedere, nel piano di sistemazione della riserva:
 - a) l'indicazione dei luoghi di sosta, ubicati lungo i sentieri di cui al punto b) del citato art. 8 e di eventuali attrezzature mobili da collocare negli stessi, nonché gli eventuali rifugi o altri fabbricati da realizzare; le nuove costruzioni potranno essere previste se e in quanto strettamente necessarie alla realizzazione dei fini istituzionali della riserva e sempre che le funzioni a cui sono destinate non possono essere svolte mediante il riattamento di fabbricati già esistenti;
 - b) il progetto di restauro ambientale della cava esistente a Portella Colla.

(Questa riserva ha cessato di esistere dalla data di istituzione del Parco delle Madonie, avvenuta il 9 novembre 1989).

ART. 19 – <u>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA NATURALE ORIENTATA</u> "FOCE DEL FIUME PLATANI"

- 1) L'Ente Gestore dovrà provvedere, oltre agli adempimenti previsti all'art. 3, anche alla recinzione dell'area della riserva;
- 2) In esecuzione dell'art. 4, L'Ente Gestore avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine di garantire la conservazione dell'avifauna, di favorire la costituzione della macchia mediterranea, delle associazioni vegetali alofile e della fauna dunicola;
- 3) L'Ente Gestore, in esecuzione del precedente art. 8, dovrà inoltre prevedere, nel piano di sistemazione della riserva:
 - a) un progetto di interventi per la progressiva ricostituzione della macchia mediterranea;
 - eventuali proposte di interventi per ripristinare le condizioni idrobiologiche ottimali nelle zone umide della riserva, anche attraverso l'eliminazione o la riduzione delle cause di inquinamento.

ART. 20 – <u>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA NATURALE ORIENTATA</u> <u>"MONTE SORO"</u>

- In esecuzione dell'art. 4, l'Ente Gestore avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine della conservazione dell'ecosistema della faggeta e degli altri ambienti forestali ad essa connessi.
- 2) L'Ente Gestore, in esecuzione del precedente art. 8, dovrà inoltre prevedere, nel piano di sistemazione della riserva, l'indicazione dei luoghi di sosta, ubicati lungo gli itinerari turistici e di eventuali attrezzature mobili da collocare negli stessi, nonché gli eventuali rifugi o altri fabbricati da realizzare; le nuove costruzioni potranno essere previste se e in quanto strettamente necessarie alla realizzazione dei fini istituzionali della riserva e sempre che le funzioni a cui sono destinate non possono essere svolte mediante il riattamento di fabbricati già esistenti.

(Questa riserva ha cessato di esistere dalla data di istituzione del Parco dei Nebrodi, avvenuta il 4 agosto 1993).

ART. 21 – <u>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA NATURALE ORIENTATA</u> "LAGO TREARIE"

- 1) L'Ente Gestore dovrà provvedere, oltre agli adempimenti previsti all'art.3, anche alla recinzione dell'area della riserva.
- In esecuzione dell'art. 4, l'Ente Gestore avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine della conservazione dell'ecosistema lacustre e della ricostruzione della copertura vegetale originaria sulle sponde.

(Questa riserva ha cessato di esistere dalla data di istituzione del Parco dei Nebrodi, avvenuta il 4 agosto 1993).

ART.22 – La presente convenzione impegna l'Ente Gestore, all'atto della sottoscrizione della stessa, da parte del legale rappresentante e l'Assessore alla registrazione del decreto di approvazione della detta convenzione.

Palermo, addì 8 marzo 1988

IL DIRETTORE
DELL'AZIENDA FF.DD.R.S.
L'AMBIENTE
Ing. CALOGERO CORRAO

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E On. SALVATORE. PLACENTI

ALLEGATO 7

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 aprile 1995, n. 233 G.U.R.S. 29 luglio 1995, n. 39

Riperimetrazione dell'Oasi faunistica Vendicari, nel comune di Noto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988;

Visto il decreto n. 81 del 14 marzo 1984, con il quale si è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81 la riserva naturale orientata «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel territorio del comune di Noto;

Vista la richiesta di nulla osta per lavori di ammodernamento della S.P. 19 Noto-Pachino-Marzamemi inviata con nota n. 5188 del 29 luglio 1993, dall'Azienda foreste demaniali Regione Siciliana;

Vista la nota del 19 aprile 1994 della Provincia regionale di Siracusa, con la quale veniva trasmessa duplice copia del progetto succitato, reso conforme ai sensi di legge;

Vista la nota assessoriale n. 66260/93 del 9 maggio 1994, con la quale si rigettava il richiesto nulla osta 4 ai sensi dell'art. 9 del regolamento della riserva naturale in argomento, nelle more della redazione del piano di utilizzazione;

Premesso che a seguito di una riunione, convocata per il 2 ed il 7 febbraio 1995, con nota assessoriale n. 345/95, dalla quale, dato il grave stato di disagio in cui versa il sistema di comunicazione viaria nella zona sud orientale della Sicilia ed, in particolare, la S.P. Noto-Pachino, per la mancata approvazione del progetto di ammodernamento, è emersa la volontà da parte della Provincia regionale di Siracusa, di richiedere una nuova perimetrazione della riserva in funzione del nuovo percorso stradale. Nelle more dell'eventuale revisione dei confini della riserva, si è resa possibile la riapertura al traffico dell'arteria, previo lavori di manutenzione straordinaria;

Vista la nota assessoriale n. 6160 del 16 marzo 1995, con la quale è stato rilasciato il nulla osta alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, così come espresso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 7 marzo 1995:

«... gli interventi di manutenzione straordinaria non sono in contrasto con la normativa regolamentare il C.R. esprime parere favorevole al rilascio di nulla osta richiesto, purchè, relativamente ai tratti tra il Km. 5 ed il Km. 8 e tra il Km. 12 ed il Km. 14, la manutenzione straordinaria non comporti l'allargamento e la modifica delle caratteristiche plano-altimetriche della carreggiata...»;

Vista la nota assessoriale n. 958 del 27 marzo 1995, con la quale è stato indetto un sopralluogo per il 31 marzo 1995, dal quale è emersa la necessità di poter procedere alla riperimetrazione della riserva;

Visto il parere espresso, all'unanimità, dal C.R.P.P.N. nella seduta del 4 aprile 1995 in ordine alla riperimetrazione, della R.N.O. «Oasi faunistica di Vendicari», connessa alla realizzazione di opere di ammodernamento della S.P. 19 Noto-Pachino-Marzamemi, esclusivamente per l'asse viario ricadente nelle zone B1 e B2 della R.N.O. «Oasi faunistica di Vendicari», così come di seguito descritto:

«... riperimetrare la riserva di che trattasi in modo tale che il confine occidentale, in atto ricadente in parte sul ciglio della sede stradale della S.P. 19, venga spostato lungo l'asse ferroviario che corre parallelamente alla stessa S.P. 19, comprendendo così anche la sede ferroviaria con pertinenze e fabbricati.

Tale opportunità deriva dalla valutazione che, nell'effettuare detta modifica, il vantaggio della ricaduta sociale ed economica, che si trae dalla possibilità di ammodernamento del tratto viario, ripaga ampiamente della rinuncia ad un'esigua porzione di territorio protetto privo di particolari emergenze naturalistiche...».

Visto il verbale del C.R.P.P.N. della seduta del 21 aprile 1995, durante la quale veniva approvata la trasposizione cartografica della riperimetrazione della riserva naturale in argomento;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, le aree destinate a riserva e preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 277 III N.O., 277 IV S.E. e 277 III N.E.), che allegata al presente decreto costituisce parte integrante e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva, con lettera B1 l'area di preriserva destinata alle attività agricole e con lettera B2 l'area di preriserva destinata alle attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 2

La cartografia di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sostituisce la cartografia allegata al decreto n. 81 del 14 marzo 1984 di costituzione della R.N.O. «Oasi Faunistica di Vendicari».

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 aprile 1995.

GRAZIANO

ALLEGATO 8

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 ottobre 1999, n. 499 G.U.R.S. 4 febbraio 2000, n. 5

Modifica del decreto 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel comune di Noto.

Vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente in data 18 novembre 1999 al n. 250.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le ll.rr. n. 98/81 e n. 14/88 recanti norme per l'istituzione in Sicilia di Parchi e Riserve naturali:

VISTO il D.A. n. 81 del 14.3.1984, con il quale è stata costituita la riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del comune di Noto, provincia di Siracusa;

VISTO il D.A. n. 233/44 del 28.4.1995, con il quale è stata modificata la perimetrazione della riserva sopra citata;

VISTO il D.A. n. 821 del 30.5.1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella stessa riserva naturale e, in particolare, l'art. 2, lettera z), relativo al divieto di balneazione nel tratto tra Eloro e Torre Vendicari;

VISTA la nota n. 1952 dell'11.3.1997 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa e la nota n. 10795 del 18.5.1998 del Sindaco di Noto, con le quali vengono rappresentati i problemi derivanti dal divieto sopra riportato e, conseguentemente, viene richiesta la cassazione dello stesso;

VISTI i rapporti istruttori del Gruppo XLIV prot. n. 449 del 31.7.1997 e n. 453 del 6.7.1998;

VISTO il parere espresso nella seduta del 18.5.1999 dal Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale, il quale condivide e fa propria la proposta di parere favorevole formulata dalla Commissione II nella seduta del 27.4.1999 che di seguito si riporta: "...La Commissione... propone al Consiglio di esprimere parere favorevole alla cassazione dell'art. 2, lettera z), del regolamento della R.N.O. "Oasi faunistica di Vendicari" prevedendo, al contempo, di inserire tra le attività consentite in zona A, la seguente disposizione: "è consentito praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica";

RITENUTO di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N.;

Decreta:

Art. 1

E' cassata la lettera z) dell'art. 2 del D.A. n. 821 del 30.5.1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari".

Art. 2

L'art. 1 del decreto sopra citato è così integrato:

"d) è consentito praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica".

Art. 3

La lettera d) dell'art. 1 del citato decreto n. 821/87 diventa lettera e).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge 6.12.1971, n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente per competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 22 ottobre 1999.

LO GIUDICE